

STATUTO

BETLEMME - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: POTENZA PZ VIA MAESTRI DEL
LAVORO 21

Numero REA: PZ - 201814

Codice fiscale: 02044120760

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-04-2019 - Statuto completo	2
--	---



Annamaria Racioppi
Notaio

Allegato A) al n. 7.305 di Raccolta

STATUTO

della Società Cooperativa "BETLEMME Società Cooperativa Sociale", con sede in Potenza.

Articolo 1 - Costituzione - Denominazione

E' costituita, ai sensi della L. 8 novembre 1991 n. 381 e del D.Lgs. 112/2017, e successive modificazioni ed integrazioni, una società cooperativa di solidarietà sociale denominata "BETLEMME Società Cooperativa Sociale".

Articolo 2 - Norme applicabili

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Articolo 3 - Sede e Domiciliazione

3.1. La società cooperativa ha sede nel Comune di Potenza all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese.

3.2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello ufficialmente risultante alla società medesima secondo le modalità previste dalla legge tempo per tempo vigente.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 5 - Scopo mutualistico - Oggetto Sociale

5.1. La cooperativa ha scopo mutualistico.

5.2. La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

5.3. I rapporti tra la società ed i soci possono essere disciplinati da un regolamento predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei soci.

5.4. La società cooperativa, con le finalità previste dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, si propone lo scopo di perseguire l'interesse della Comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso:

A) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

B) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

(Circolare del Ministero Lavoro e Previdenza Sociale - Dir. Generale Cooperazione dell'8 novembre 1996, n. 153/96).

In relazione a ciò la Cooperativa - separando le attività sub A) da quelle sub B) - in proprio, per conto di terzi ovvero collaborando direttamente con gli Enti locali e con le strutture territoriali di servizio pubbliche e private, potrà svolgere le seguenti attività:

Attività di tipo A) art. 1 L. 381/91:

I) Area anziani:

- a) cure domiciliari per anziani;
- b) servizio di assistenza domiciliare per anziani;
- c) assistenza domiciliare infermieristica;
- d) telesoccorso e teleassistenza;
- e) convenzioni con centri di medicina specialistica e singoli professionisti al fine di fornire agli utenti un elevato grado di tutela della salute e della qualità della vita;
- f) dimissione protetta domiciliare nella rete di servizi;
- g) gestione di:
 - centri residenziali diurni e notturni;
 - residenze socio assistenziali e reparti protetti di residenza socio assistenziale;
 - residenze socio assistenziali per anziani non autosufficienti e reparti protetti di residenza socio assistenziale di non autosufficienti;
 - centri diurni integrati;
- h) attività di day hospital;
- i) servizi di assistenza notturna;
- l) soggiorni climatici per anziani;
- m) servizi di riabilitazione anche domiciliare;
- n) servizi di consulenza e segreteria per anziani;
- o) servizi legati alla gestione della mobilità degli anziani;
- p) ogni altro genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo per anziani.

II) Area minori, adolescenti e giovani:

- a) gestione e partecipazione alla gestione di:
 - asili nido e strutture similari, giardini aperti, ludoteche, spazi gioco;
 - scuole materne e altre strutture scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private;
 - comunità alloggio per minori e giovani in difficoltà;
 - centri di pronto intervento;
 - servizi di vacanza per minori, adolescenti e giovani;
 - centri ricreativi diurni;
 - centri di aggregazione giovanile;
 - consultori familiari e per l'affido;
- b) attività educativa di strada;
- c) attività di animazione del territorio;
- d) assistenza domiciliare a minori, adolescenti e giovani;
- e) servizi residenziali per minori, adolescenti e giovani;
- f) centri di ascolto e consulenza come relazione di aiuto e di orientamento scolastico;
- g) ogni altro genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo ed educativo per i giovani.

III) Area disabili:

- a) gestione e partecipazione alla gestione di:
 - centri socio educativi per disabili;
 - centri residenziali per disabili;

- centri residenziali per disabili psichiatrici;

- appartamenti protetti;

- centri di ascolto;

b) servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;

c) attività di formazione e consulenza nel settore della disabilità;

d) attività di sensibilizzazione ed animazione, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale;

e) attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

f) servizi per la formazione e l'autonomia dei disabili, l'integrazione sociale, il sostegno alla famiglia, il supporto all'inserimento lavorativo.

IV) Area nuove povertà ed emarginazione sociale:

a) azioni preventive del disagio sociale;

b) prevenzione, cura, riabilitazione, prestazioni sul territorio, collocamento presso ambienti protetti, pronto intervento, coordinamento fra enti, aspetti culturali;

c) vicinanza, condivisione, ascolto, orientamento, educazione, sostegno psicologico, tutela della salute, aiuto materiale, assistenza, animazione, contatti con le persone di riferimento;

d) gestione e partecipazione alla gestione di:

- strutture residenziali o semiresidenziali, quali dormitori, centri diurni, comunità protette;

- ambienti attrezzati per interventi specialistici quali ambulatori, reparti ospedalieri, centri di disintossicazione, unità di pronto intervento anche mobili;

- comunità di accoglienza residenziale per soggetti in situazione di povertà nonché extracomunitari;

- centri diurni di prima accoglienza e similari;

- centri territoriali di alfabetizzazione per adulti ed extracomunitari;

e) interventi di assistenza a malati terminali;

f) organizzazione di prestazioni presso ospedali, istituti (psichiatrici, geriatrici, di pena), presidi di base, stazioni ferroviarie, giardini pubblici, strade, abitazioni private, esercizi pubblici;

g) attività di coordinamento fra operatori, volontari, specialisti, gruppi, enti operanti nel settore;

h) iniziative culturali e formative rivolte sia verso i propri soci che verso o per conto di altri gruppi ed enti;

i) sostegno e reinserimento di soggetti a rischio.

V) Area formazione del personale dei servizi socio - sanitari ed educativi:

a) percorsi di qualificazione di base per specifiche figure professionali;

b) aggiornamento professionale degli operatori dei servizi;

c) interventi di supervisione dei piani socio assistenziali;

d) supervisione e coordinamento di progetti per servizi socio assistenziali educativi;

e) formazione per gli adulti e il volontariato.

Attività di tipo B) art. 1 L. 381/91:

I) Area verde e impianti sportivi:

a) Attività di manutenzione del verde pubblico e/o privato;

b) manutenzione di parchi e giardini sia pubblici che privati;

c) manutenzione di aree cimiteriali; gestione del servizio di lampade votive;

d) cura e manutenzione di impianti sportivi pubblici e privati, ivi compresa la gestione degli stessi;

II) Area pulizia civile e industriale:

a) servizio di pulizia ambienti per enti pubblici o privati;

b) lavori di pulizia, sanificazione, disinfezione, derattizzazione e disinfestazione e attività ad essi accessorie da eseguire presso enti pubblici e privati, presso soggetti privati sia mediante contratti di appalto che in altra forma;

c) commercio sia al dettaglio che all'ingrosso di qualsiasi prodotto e materiale per la pulizia;

III) Area ristorazione:

a) Gestione centri di cottura e mense per enti pubblici e privati (catering, ecc.);

b) gestione di ristoranti mense spacci aziendali, self - services, tavole calde e pubblici esercizi di vendita di generi alimentari;

c) commercio e distribuzione di generi alimentari, di bevande anche alcoliche, e di altri materiali prodotti ed attrezzature connessi all'esercizio delle attività predette e ciò sia in proprio che per conto terzi;

d) produzione preparazione e distribuzione di cibi, bevande e pasti, anche preconfezionati;

e) attività accessorie nelle prestazioni di servizi di ristorazione e simili, mediante l'emissione ed il collocamento presso terzi di buoni pasto o di altri titoli di legittimazione alle predette prestazioni, e ciò sia in proprio che per conto terzi o con la partecipazione di terzi.

La cooperativa può compiere tutti gli atti occorrenti, a mezzo dell'organo amministrativo e ad esclusivo giudizio dello stesso, per l'attuazione dell'oggetto sociale (con esclusione espressa delle attività di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1, e successive modificazioni, e quindi al solo fine di conseguire gli scopi sociali, in modo non esclusivo, e non nei confronti del pubblico), e così tra l'altro:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanzia-

rie (con esclusione di quelle di cui al D.Lgs. 1^ settembre

1993 n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e successive modificazioni), ipotecarie ed immobiliari compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, la locazione e l'affitto attivi e passivi di beni mobili e immobili, con esclusione delle locazioni finanziarie attive;

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento (nonchè di leasing passivo) con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

- concedere fideiussioni, avalli e garanzie reali a favore di società controllanti, controllate e collegate (ai sensi dell'art. 2359 c.c.) e controllate da una stessa controllante, e comunque all'interno di un medesimo gruppo, ai sensi della vigente normativa in materia;

- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese;

- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361 c.c. e sempre con esclusione delle attività di cui alla legge n. 1 del 1991 e successive modificazioni ed al D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e quindi al solo fine di conseguire gli scopi sociali, in modo non esclusivo;

- accedere a tutte le forme agevolative di finanziamento e/o di altro tipo, a favore delle nuove realtà imprenditoriali previste dalle Leggi vigenti e da quelle ad emanarsi in ambito regionale, nazionale ed europeo.

Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative alle cooperative sociali di cui alla legge 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 6 - Requisiti della mutualità prevalente

6.1. La società è una cooperativa a mutualità prevalente, in quanto si avvale prevalentemente, nello svolgimento della sua attività, delle prestazioni lavorative dei soci e degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

6.2. E' fatto divieto alla cooperativa:

- a) di distribuire i dividendi, sotto qualsiasi forma;

- b) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi, ove emessi;

- c) di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

6.3. La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni, nelle ipotesi previste dall'art. 2535 c.c., ha luogo secondo quanto previsto dall'art. 15) del presente Statuto.

6.4. In caso di scioglimento della società, la devoluzione del patrimonio sociale ha luogo secondo quanto previsto dall'art. 27) del presente Statuto.

6.5. La società si iscrive nell'albo delle cooperative a mutualità prevalente, presso il quale deposita annualmente i propri bilanci. La società deve indicare negli atti e nella

corrispondenza, il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.

6.6. La cooperativa è soggetta a tutti gli obblighi previsti dalla L. 381/1991.

Articolo 7 - Quote e Vincoli

7.1. Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore nè superiore a quanto previsto dalla legge.

7.2. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Articolo 8 - Capitale sociale

8.1. Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a quello previsto dalla legge.

8.2. L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

8.3. Oltre al denaro, i soci possono conferire tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Articolo 9 - Numero, categorie di soci - Strumenti finanziari

9.1. Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

9.2. In aggiunta ai soci operatori e nel rispetto della normativa di legge, possono aderire alla cooperativa soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente. Costoro saranno iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

9.3. La cooperativa non può emettere strumenti finanziari.

9.4. Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa e compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa (art. 4, secondo comma, Legge 381/1991).

Articolo 10 - Procedura di ammissione

10.1. Possono essere soci:

- tutti i soggetti, persone fisiche, che siano idonei alle attività che rientrano nell'oggetto sociale della Cooperativa ed alle attività connesse ed affini e che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, siano idonei ai lavori che rientrano nell'attività della Cooperativa;
- elementi tecnici ed amministrativi nella misura massima consentita dalla legge;
- tutti coloro che per attitudine e capacità personali posso-

no concorrere alla realizzazione degli scopi sociali della Cooperativa.

Non possono, in ogni caso, divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

10.2. Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente l'indicazione:

- a) dei propri dati completi (cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza);
 - b) dell'attività svolta e delle specifiche competenze professionali possedute, in relazione ai requisiti di cui sopra;
 - c) della quota di partecipazione che intende sottoscrivere;
- nonchè la dichiarazione di conoscere ed accettare lo Statuto sociale e l'eventuale regolamento interno.

10.3. L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione all'interessato dell'ammissione.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Articolo 11 - Cessione delle quote dei soci cooperatori

11.1. Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

11.2. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

11.3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-

sere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

Articolo 12 - Recesso

12.1. Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e qualora non consenta alle deliberazioni riguardanti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- il cambiamento del tipo di società;
- la fusione o scissione della società;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- l'eliminazione di una o più cause di recesso;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore della partecipazione in caso di recesso;
- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- l'adozione o la modifica dei regolamenti disciplinanti i rapporti tra la società ed i soci.

12.2. Il recesso non può essere parziale.

12.3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

12.4. Il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;
- per quanto attiene ai rapporti mutualistici tra socio e società, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 13 - Esclusione del socio

13.1. L'esclusione del socio può aver luogo:

- a) nel caso indicato all'articolo 2531 c.c.;
- b) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- c) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- d) nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;
- e) nei casi previsti dall'articolo 2288, primo comma, c.c.

13.2. L'esclusione, quando non avviene di diritto, deve essere deliberata dagli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dal-

la comunicazione.

13.3. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Articolo 14 - Morte del socio

14.1. In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo 15), seguente.

14.2. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, invece, subentrano nella partecipazione del socio deceduto.

In questo ipotesi, in caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

Articolo 15 - Liquidazione della quota

15.1. La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

15.2. Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto alla liquidazione del valore nominale delle somme versate. La liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato.

15.3. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Articolo 16 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

16.1. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

16.2. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

16.3. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Articolo 17 - Creditore particolare del socio

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Articolo 18 - Assemblea - Competenza e Svolgimento

18.1. L'assemblea dei soci:

- approva il bilancio;
- nomina e revoca gli amministratori;
- nomina, ove occorra, i sindaci e il presidente del collegio sindacale o il revisore;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci o del revisore;
- delibera sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;

- delibera sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei

liquidatori;

- delibera su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

18.2. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero nel maggior termine non superiore a centottanta giorni, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

18.3. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, mediante avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati alla riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'Assemblea deve essere convocata senza ritardo, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti alla totalità dei soci e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

18.4. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale, ove il verbale non debba essere redatto da un notaio.

Articolo 19 - Diritto di Voto - Quorum

19.1. Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.

19.2. I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

19.3. L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni ri-

guardanti le modificazioni dello statuto, lo scioglimento anticipato della società, la nomina e la sostituzione dei liquidatori, per le quali sarà necessario il voto favorevole della maggioranza dei soci.

Articolo 20 - Organo amministrativo - Composizione e Funzionamento

20.1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri; essi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I componenti del Consiglio:

- possono essere non soci, salvo quanto previsto dall'art. 2542, secondo comma, c.c.;
- sono rieleggibili, salvo il limite previsto dall'art. 2383, secondo comma, c.c..

20.2. Il funzionamento del Consiglio è così regolato:

- il Consiglio di Amministrazione delibera sempre in adunanza collegiale;
- il Consiglio elegge tra i suoi membri il presidente se non è stato già scelto al momento della nomina e può eleggere un vice-presidente per i casi di assenza o impedimento del presidente.

Il consiglio è convocato dal presidente quando lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori o dall'organo di controllo.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, ai membri dell'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova del ricevimento almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno.

Nell'avviso di convocazione vengono indicati la data, l'ora e il luogo di convocazione, usualmente presso la sede sociale, o altrove purché in Italia, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale quando sono presenti tutti gli amministratori e tutti i membri dell'organo di controllo, se nominato.

Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per audio conferenza o video conferenza alle condizioni di cui appresso, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica; di esse si redigerà un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, da trascriversi nell'apposito libro sociale.

Articolo 21 - Poteri dell'organo amministrativo

21.1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società, salve le limitazioni contenute nel presente statuto e nell'atto di nomina.

21.2. Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, determinando i limiti e le modalità di esercizio della delega; si applicano in tal caso le disposizioni di cui all'art. 2381 c.c. e non possono essere delegate le attribuzioni di cui all'art. 2475 c.c. nè i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci, nè le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

21.3. Le cariche di presidente (o vice presidente) e di amministratore delegato sono cumulabili.

Articolo 22 - Poteri di rappresentanza

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di assenza o impedimento, al Vice Presidente ed agli amministratori delegati, nei limiti della delega.

Articolo 23 - Organo di controllo

23.1. Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qualora i soci decidessero di avvalersi di un Organo di Controllo, la gestione societaria sarà controllata da un Organo di controllo nominato con i requisiti previsti dalla legge.

23.2. L'organo di controllo è investito dei doveri e poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c., ed esercita il controllo contabile. Per il suo funzionamento e per la retribuzione valgono le norme di legge.

Articolo 24 - Patrimonio della società - Riserva legale, statutarie e volontarie

24.1. Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;

c) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.

24.2. Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

24.3. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

24.4. E' fatto divieto alla società di distribuire le riserve tra i soci cooperatori sia durante la vita della società sia al momento dello scioglimento.

Articolo 25 - Esercizio sociale e bilancio

25.1. L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

25.2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

25.3. Gli amministratori ed i sindaci documentano la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 c.c..

25.4. Gli amministratori ed i sindaci della società, altresì, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, debbono, nelle relazioni di cui agli artt. 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Articolo 26 - Utili e Ristorni

26.1. In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 6), la destinazione degli utili non assegnati.

26.2. L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristoro è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale.

Articolo 27 - Disposizioni finali

27.1. In caso di scioglimento della cooperativa, per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 c.c., nonché per la perdita del capitale sociale, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i so-

ci determinandone i poteri.

27.2. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 28 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia, salvo quelle non compromettibili per legge, dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi, i loro eredi e la società circa l'interpretazione e la esecuzione del presente statuto, sarà rimessa al giudizio di un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede la società.

L'arbitro giudicherà secondo diritto, senza formalità di procedura.

Articolo 29 - Controlli

La società è sottoposta alle autorizzazioni, alla vigilanza ed agli altri controlli sulla gestione previsti dalla legge.

Articolo 30 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia di cooperazione.

Firmato: Gianpiero Calciano, Concetta Corrado, Michele Caputo, Annamaria Racioppi Notaio, segue sigillo.

16 di 16